


# assistenza ai disabili



## Detrazione per gli addetti all'assistenza delle persone non autosufficienti



La legge finanziaria 2005 (legge 311/2004) aveva previsto una deduzione dal reddito complessivo a fronte di spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nel caso di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani della vita.

Con la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006):

- sono state abrogate le deduzioni di cui al previgente art. 12 (quindi anche la deduzione per spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale ai non autosufficienti) a favore delle deduzioni per familiari a carico;
- con il comma 319 della medesima legge finanziaria è stata inserita all'art. 15, comma 1, del TUIR, la lettera i-septies) che prevede la possibilità di portare in detrazione **”le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro”**;  
Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 di TUIR, *“la detrazione spetta, anche se le spese sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo”* cioè anche per le persone non fiscalmente a carico.

L'Amministrazione finanziaria non ha ancora emanato una circolare di chiarimento alla norma novellata, si ritiene tuttavia che trattandosi nell'intento del legislatore della modifica della modalità di attribuzione di un beneficio e non di modifiche nel merito, di potere utilizzare una parte dei chiarimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate a chiarimento della previgente deduzione:

- per addetto all'assistenza si intendono i lavoratori (badanti) che si dedicano all'assistenza di soggetti non autosufficienti a causa di patologie mediche, ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (alimentazione, igiene personale, deambulazione, ecc.) o che necessitano di sorveglianza continua.

Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni di cui sopra, ma deve in ogni caso risultare da certificazione medica.

Si ricorda che in presenza dei contributi versati per la badante, spetta, in aggiunta alla detrazione in commento, la deduzione della quota di contributi versati e rimasti a carico del contribuente che eroga lo stipendio, nel limite complessivo annuo di euro 1.549,47.

- Non è previsto che il soggetto che riceve l'assistenza debba essere riconosciuto “non autosufficiente” ai sensi della legge 104/1992 (o altre commissioni mediche pubbliche), quindi è sufficiente una qualsivoglia “certificazione medica” che attesti la circostanza (affermazione contenuta nella C.M. 2/e -2005). Dal tenore letterale della norma (sia la previgente che quella in vigore dal 1.1.2007) si ritiene sia sufficiente anche una certificazione del medico generico, purché dalla stessa si evinca che la non autosufficienza sia collegata ad una patologia. Si crede inoltre possa trovare applicazione anche il chiarimento contenuto nella già citata circolare 2/e-2005: La deduzione non compete per il periodo nel quale i bambini sono naturalmente non autosufficienti a meno che tale circostanza non si ricollegli anche ad una patologia.



# assistenza ai disabili

- La norma introdotta dalla legge finanziaria 2005, la successiva circolare ministeriale (numero 2/e-2005) e la modifica legislativa attuata con la finanziaria 2007, non indicano un periodo temporale al quale fare riferimento per il diritto alla detrazione, quindi sia che la situazione di non autosufficienza si permanente oppure temporanea, si ritiene possa spettare la detrazione (così come precedentemente spettava da deduzione) nel limite dell'importo di spesa ammesso alla detrazione.
- La detrazione spetta in presenza di spese documentate (è il principio generale di tutte le spese previste dall'art. 15 del TUIR) con il principio di cassa (quindi sostenute/pagate nel corso dell'anno d'imposta: in questo caso il 2007) anche se afferenti ad un anno d'imposta diverso (quindi lo stipendio della badante relativo al mese di dicembre 2006 pagato a gennaio 2007);
- Della detrazione può godere il contribuente stesso per le spese sostenute per la propria assistenza, ovvero il familiare di cui il non autosufficiente è a carico o non a carico fiscale, deve comunque rientrare tra i soggetti previsti dall'art. 433 del codice civile (può essere o meno convivente).
- La detrazione spetta solo se il reddito complessivo del contribuente che ne usufruisce non superiore euro 40.000. Nel caso di reddito superiore al limite predetto la detrazione non spetta neppure in parte.
- Il limite di spesa (documentata) è di euro 2.100 (per il quale spetta una detrazione del 19% quindi di importo effettivo non superiore ad euro 399 se si è sostenuta una spesa pari o superiore al limite).

## Esempi:

Il signor Rossi ha sostenuto spese per assistenza personale per:

- se stesso pari ad euro 1.000
- il padre pari ad euro 2.000
- ◆ limite di spesa detraibile 2.100

Il signor Verdi ha sostenuto, insieme ai tre fratelli, spese per assistenza per:

- il padre pari ad euro 2.500
- ◆ la spesa potrà essere suddivisa in parti uguali tra i 4 fratelli, (sul documento di spesa dovranno risultare gli estremi anagrafici dei 4 fratelli e l'indicazione che la spesa è stata suddivisa in 4).

- La circolare 10/e-2005, sempre attinente alla deduzione, indica che spetta anche se le prestazioni sono rese ad un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposto, purché i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante: anche in questo caso si ritiene che l'indicazione possa essere applicata anche alla nuova detrazione.
- Infine si evidenzia che, a fronte di gravi situazioni di disabilità, è possibile la regolarizzazione in qualità di "badante" anche di un coniuge o di un altro familiare. Vedi stralcio circolare INPS pagina seguente.



## Circolare 19 del 8/2/2006 Stralcio

### Chiarimenti

A chiarimento dei quesiti pervenuti da più sedi si ritiene opportuno ribadire alcuni concetti di massima sui rapporti di lavoro domestico:

#### 1) Rapporto di lavoro domestico fra parenti o affini entro il terzo grado.

Il coniuge è escluso dall'obbligo assicurativo salvo nei casi in cui il "coniuge datore" sia grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile o cieco civile e fruiscia dell'indennità di accompagnamento.

L'esistenza di altri vincoli di parentela od affinità entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo se è provata l'esistenza del rapporto di lavoro (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

Al momento dell'iscrizione, il rapporto di lavoro può essere autocertificato, attraverso la dichiarazione di responsabilità presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) (circ. 6 maggio 1989, n. 89), nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 23/06/1972.

Ove sussistano dei dubbi relativi all'autocertificazione, l'operatore può ricorrere ad accertamenti ed alla convocazione delle parti interessate; l'onere della prova, non è necessario, comunque, nei casi in cui l'attività venga prestata in favore di grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile, cieco civile che fruiscono dell'indennità di accompagnamento o in favore di ministro del culto cattolico appartenente al clero secolare.

#### 2) Rapporto di lavoro domestico nelle convivenze di tipo familiare.

Possono essere considerate datori di lavoro domestico le convivenze come le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) - (circ.3.5.1973, n. 1315 CV) - che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Per rientrare nella fattispecie del lavoro domestico, è indispensabile che si tratti, come specificato nella circolare n. 89 del 6 maggio 1989, di una "convivenza tra persone non legate da vincoli di sangue, che sostituiscono, sotto il profilo morale ed organizzativo, le famiglie di coloro che vi fanno parte", e che si tratti di una "comunità stabile, permanente e continuativa di tetto e di mensa".

Perché si possano riconoscere le norme proprie degli addetti ai servizi domestici e familiari le comunità destinatarie delle prestazioni devono presentare la natura di "convivenza di tipo familiare", cioè diretta ad appagare in comune quelle consuete esigenze di servizi domestici che sono caratteristiche della vita di famiglia (circolare 19 giugno 1972, n. 1255).

Il Direttore Generale  
Crecco